



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 24.3.2003
COM(2003) 78 definitivo/2

2003/0057 (COD)

CORRIGENDUM

Annule et remplace la Proposition de
Règlement du Conseil (COM(2003) 78 final
du 21.2.2003.

Les changements sont indiqués sur la p. 2 (Exposé des motifs).

Ce corrigendum concerne toutes les langues.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CEE) n. 218/92 concernente la cooperazione
amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) con riferimento a delle misure
aggiuntive in materia di servizi prestati da agenzie di viaggio**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La proposta di modifica del regolamento (CEE) n. 218/92 concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) con riferimento a delle misure aggiuntive in materia di servizi prestati da agenzie di viaggio, che si basa sull'articolo 95 del trattato, dovrebbe essere adottata grazie alla procedura di codecisione di cui all'articolo 251 del trattato.

A causa di un vizio procedurale né il titolo, né lo spazio per la firma sono stati modificati di conseguenza¹.

Per correggere questo errore, la Commissione propone di apportare le seguenti modifiche alla proposta originaria della Commissione di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 218/92 concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) con riferimento a delle misure aggiuntive in materia di servizi prestati da agenzie di viaggio:

- Il titolo è modificato in "proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio";
- Il riferimento a "visto il parere del Parlamento europeo" è soppresso;
- È inserita una nuova frase "deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato";
- La frase "ha adottato il presente regolamento" è modificata in "hanno adottato il presente regolamento";
- È inserita la firma del presidente del Parlamento europeo;
- È stata modificata la numerazione delle note.

¹ COM(2003) 78 def.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 218/92 concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) con riferimento a delle misure aggiuntive in materia di servizi prestati da agenzie di viaggio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione²,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁴,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2003/xxx/CE del Consiglio del [..... 2003] che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi prestati da agenzie di viaggio⁵, stabilisce il quadro per tassare i servizi prestati nella Comunità da soggetti passivi che non sono stabiliti né sono tenuti altrimenti ad identificarsi ai fini fiscali nella Comunità.
- (2) Dato che lo Stato membro di consumo ha la responsabilità primaria di garantire che i fornitori non stabiliti ottemperino ai loro obblighi, devono essere trasmesse agli Stati membri di consumo le informazioni necessarie al funzionamento del regime speciale relativo ai servizi di viaggio prestati da operatori non stabiliti nella Comunità di cui all'articolo 26 quater della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme⁶.
- (3) Occorre disporre che l'imposta sul valore aggiunto dovuta per tali prestazioni sia trasferita su conti indicati dagli Stati membri di consumo,
- (4) Pertanto, il regolamento (CEE) n. 218/92 deve essere modificato di conseguenza:

² GU C [...]del [...], pag. [...].

³ GU C [...]del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag [...].

⁵ GU L ...

⁶ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/92/CE del Consiglio del 3.12.2002 (GU L 331 del 7.12.2002, pag. 27).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A. Il regolamento (CEE) n. 218/92 è modificato come segue:

(1) È inserito il seguente Titolo III B:

"TITOLO III B

Disposizioni relative al regime speciale previsto dall'articolo 26 quater della direttiva 77/388/CEE

Articolo 9 octies

Le seguenti disposizioni si applicano al regime speciale previsto dall'articolo 26 quater della direttiva 77/388/CEE. Le definizioni di cui all'articolo 26 quater si applicano anche ai fini del presente titolo.

Articolo 9 nonies

1. Le informazioni che lo Stato membro di identificazione riceve dal soggetto passivo non stabilito, quando ha inizio la sua attività, a norma dell'articolo 26 quater, punto B, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 77/388/CEE devono essere presentate in forma elettronica. Le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 10.
2. Lo Stato membro di identificazione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 per via elettronica alle competenti autorità degli altri Stati membri entro dieci giorni dalla fine del mese in cui l'informazione è pervenuta dal soggetto passivo non stabilito. Allo stesso modo, le competenti autorità degli altri Stati membri sono informate del numero di identificazione attribuito.

Le modalità tecniche per la trasmissione delle informazioni, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 10.

3. Lo Stato membro di identificazione informa senza indugio per via elettronica le competenti autorità degli altri Stati membri dell'esclusione di un soggetto passivo non stabilito dal registro di identificazione.

Articolo 9 decies

1. La dichiarazione con le informazioni particolareggiate di cui all'articolo 26 quater, punto B, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 77/388/CEE deve essere presentata in modo elettronico.

Le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 10.

2. Lo Stato membro di identificazione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 per via elettronica alla competente autorità dello Stato membro interessato non oltre i dieci giorni successivi alla fine del mese in cui è pervenuta la dichiarazione. Gli Stati membri che esigono che la dichiarazione dell'imposta sia effettuata in una valuta diversa dall'euro, convertono gli importi in euro al tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione.

Il cambio è effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, se non sono pubblicati quel giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione.

Le modalità tecniche per la trasmissione di tali informazioni sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 10.

3. Lo Stato membro di identificazione trasmette per via elettronica allo Stato membro di consumo le informazioni necessarie per collegare ogni pagamento con una determinata dichiarazione trimestrale.

Articolo 9 undecies

Le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, si applicano anche alle informazioni raccolte dallo Stato membro di identificazione a norma dell'articolo 26 quater, punto B, paragrafi 1 e 4, della direttiva 77/388/CEE.

Articolo 9 duodecies

1. Lo Stato membro di identificazione assicura che l'importo che il soggetto passivo non stabilito ha pagato sia trasferito al conto bancario denominato in euro indicato dallo Stato membro di consumo al quale è dovuto il pagamento.

Gli Stati membri che esigono che i pagamenti siano effettuati in una valuta diversa dall'euro convertono gli importi in euro al tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione. Il cambio è effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, se non sono pubblicati quel giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione. Il trasferimento avviene non oltre i dieci giorni successivi alla fine del mese in cui è pervenuto il pagamento.

2. Se il soggetto passivo non stabilito non paga il totale dell'imposta dovuta, lo Stato membro di identificazione provvede affinché il pagamento sia trasferito agli Stati membri di consumo in proporzione all'imposta dovuta in ciascuno di essi e informa per via elettronica le autorità competenti degli Stati membri di consumo.

Articolo 9 terdecies

1. Gli Stati membri notificano per via elettronica alle competenti autorità degli altri Stati membri i pertinenti numeri di conto bancario per l'accredito dei pagamenti effettuati a norma dell'articolo 9 duodecies.
2. Gli Stati membri notificano senza indugio per via elettronica alle competenti autorità degli altri Stati membri e alla Commissione qualsiasi modifica dell'aliquota normale dell'imposta.";

(2) All'articolo 13, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dal testo seguente:

"La Commissione e gli Stati membri assicurano che sistemi, esistenti o nuovi, per la comunicazione e lo scambio di informazioni, necessari per gli scambi di informazioni di cui agli articoli 9 ter, 9 quater, 9 nonies e 9 decies, siano operativi entro la data specificata rispettivamente all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 2002/38/CE della Commissione e all'articolo 3 della direttiva 2003/.../CE."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente
[...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]